

## ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 22/06/2009

**Oggetto: conferimento di incarico esterno al Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli per patrocinio giudiziario della Camera di Commercio nell'appello proposto dal Ministero dell'Economia contro la sentenza n. 21520/08 resa dal Tribunale Ordinario di Roma.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

- PREMESSO** che con deliberazione dell'8/4/2006 la Camera di Commercio aveva deciso di instaurare, presso il Tribunale Ordinario di Roma, un giudizio contro il Ministero dell'Economia per sentir dichiarare di non essere obbligata al versamento al bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa per consumi intermedi (comma 5 dell'articolo 1 del D.L. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/05 e comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 266/05);
- PRESO ATTO** che, su suggerimento dell'Unioncamere nazionale e in mancanza dell'ufficio legale interno all'ente, l'incarico a rappresentare e difendere la Camera era stato conferito all'esterno, precisamente all'Avv. Mariangela Di Giandomenico e al Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli il quale, per le sue preclare capacità professionali, autorevolezza e indiscussa competenza, è stato ritenuto l'unico in grado di affrontare la complessa e del tutto nuova materia;
- PRESO ATTO** che il Tribunale adito, con sentenza n. 21520/08 accertava l'inapplicabilità alla Camera della disposizione di legge sopra citata, condannando il Ministero al pagamento di € 95.157,00 a titolo di ripetizione dell'indebito delle somme nel frattempo versate con riserva, oltre a interessi di legge dalla domanda e al pagamento delle spese processuali;
- VISTO** l'atto di appello, pervenuto in data 07/04/2009, con cui il Ministero dell'Economia ha impugnato la sentenza;
- VISTA** la deliberazione n. 65 del 05/05/2009 con cui la Giunta camerale decideva di resistere in giudizio;
- RITENUTO** che oggi la Camera di Commercio di Alessandria è dotata di un ufficio legale interno, cui è preposto un solo avvocato e che, per l'affidamento di incarichi esterni, occorra valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 7 comma 6 bis del decreto legislativo 165/01 e s.m.i.;
- PRESO ATTO** che detta normativa dispone la legittimità degli incarichi esterni qualora, all'interno dell'ente, non esista una professionalità o struttura in grado di svolgere i medesimi servizi;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio Legale dell'ente è composto da una sola risorsa umana (l'avvocato interno, appunto), sulla quale incombe tutto il carico di lavoro relativo al contenzioso e alle procedure stragiudiziali della Camera. Nello specifico, dopo una ricognizione risultano, alla data odierna:

- pendenti n. 6 appelli presso la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, proposti da ricorrente avverso sentenze loro sfavorevoli rese dalla Commissione Provinciale Tributaria di Alessandria
- pendente n. 1 giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione presso il Tribunale di Alessandria
- pendenti n. 8 giudizi di primo grado presso la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria
- un appello davanti al Tribunale di Alessandria, di prossima pendenza, avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Alessandria;
- un appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, di prossima pendenza, avverso sentenza resa dalla CTP di Alessandria;
- una richiesta di annullamento in autotutela di provvedimento di irrogazione di sanzioni tributarie relative al mancato versamento del diritto annuale;
- diversi e non facilmente quantificabili interventi di staff agli organi e alla dirigenza (supporto a decisioni; consulenza giuridica ecc.);

**RITENUTO** dunque come una sola persona non sia in grado di farsi carico anche della costituzione in appello contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, perciò, le condizioni previste dalla legge per l'affidamento degli incarichi esterni si siano, nella fattispecie, verificate, con legittimità conseguente dell'affidamento dell'incarico al patrocinio anche per il secondo grado di giudizio al Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli;

**RITENUTO** altresì che sarebbe stato comunque indispensabile avvalersi di un legale con studio in Roma per le opportune domiciliazioni;

**VISTO** l'articolo 3 commi 18 e 54 della legge 244/07 (Finanziaria 2008) relativo all'affidamento degli incarichi esterni ed agli obblighi di pubblicità connessi;

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 165/01 e s.m.i.

**VISTI** l'articolo 1 comma 42 della legge 311/04, ai sensi del quale l'affidamento da parte degli enti di incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'amministrazione "deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi" e che, in ogni caso, il relativo provvedimento deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmessa alla Corte dei Conti;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio in ordine all'affidamento esterno, allegato al presente provvedimento;

**VISTO** l'avviso pubblicato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – sul B.U.R. Piemonte, numero 11 del 19/3/2009, con il quale è stato disposto che le Camere di Commercio debbano ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge Finanziaria 2007 anche per il conferimento di incarichi esterni per patrocinio giudiziario dell'Ente, comunicando alla medesima Sezione regionale i relativi atti di spesa superiori ad € 5.000,00;

**VISTA** la nota pervenuta dallo studio Legale Cerulli Irelli in data 05/06/2009, prot. 0008223, nella quale gli onorari di giudizio sono previsti e quantificati in € 10.000,00, oltre gli oneri di legge e le spese;

**RETIENUTO** prudenzialmente che detti oneri di legge e spese possano ammontare, complessivamente, ad € 5.000,00, per un totale – dunque – di € 15.000,00

**VISTO** il budget direzionale 2009, Area prima Segretario Generale – Conto 325043 “oneri legali” Centro di Costo F001 “funzioni Istituzionali” che presenta adeguata disponibilità;

**CON** l'assistenza del Responsabile Amministrativo Contabile

### DETERMINA

1. conferire incarico esterno al Prof. Avv. Vincenzi Cerulli Irelli per il patrocinio giudiziario della Camera di Commercio nell'appello proposto dal Ministero dell'Economia contro la sentenza n. 21520/08 resa dal Tribunale Ordinario di Roma;
2. di imputare i conseguenti oneri stimati in € 15.000,00 (onorari di giudizio, oneri di legge e spese a favore dello Studio Legale Cerulli Irelli) al budget direzionale 2009 Area prima Segretario Generale – Conto 325043 “oneri legali” Centro di Costo F001 “funzioni Istituzionali” che presenta adeguata disponibilità;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 3 comma 54 della legge 244/07,
4. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'espletamento dell'attività di cui all'articolo unico, comma 173, della legge n. 266/05 – Esercizio 2009 entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito, come richiesto dall'avviso pubblicato dalla Corte dei Conti sul B.U.R. Piemonte n. 11 del 19/3/2009.

Alessandria, 22/06/2009


  
MMCI

*Si esprime parere favorevole in merito  
alla regolarità tecnico amministrativa  
del presente atto*

*Il Dirigente di Area 1  
(Dott. Giampiero Nizzo)*



*Visto per regolarità contabile  
Il Responsabile Amm.vo Contabile  
(Rag. Maria Teresa Rossi)*



Il Segretario Generale  
(Dr. Severino Bruno FARA)



## VERBALE

### DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 22/06/2009 alle ore 10.00, presso la sede della Camera di Commercio di Alessandria, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, nelle persone del presidente Dr Alberto Zaio, del Dr. Giovanni Succio e del Rag. Salvatore Gargiulo.

Unico argomento all'ordine del giorno è la valutazione dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Alessandria in ordine all'affidamento di patrocinio giudiziario a studio legale esterno.

#### PREMESSO

- che il comma 5 dell'articolo 1 del D.L. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/05 e comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 266/05 hanno disposto il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa per consumi intermedi al bilancio dello Stato da parte degli enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'art. 1 commi 5 e 6 della legge 311/04;
- che, ritenendo di non essere destinataria di detta normativa, con deliberazione dell'8/4/2006 la Camera di Commercio aveva deciso di instaurare, presso il Tribunale Ordinario di Roma, un giudizio contro il Ministero dell'Economia per sentir dichiarare di non essere obbligata a detto versamento;
- che anche altre Camere di Commercio hanno adottato la medesima decisione, affidandosi ad Unioncamere nazionale per l'individuazione di una linea difensiva comune utile a supportare un'iniziativa – in buona sostanza – di sistema;
- che, allo scopo, è stato individuato lo studio legale del Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, cui è stato conferito il patrocinio in giudizio delle Camere;
- che il Tribunale adito, con sentenza n. 21520/08 accertava l'inapplicabilità alla Camera della disposizione di legge sopra citata, condannando il Ministero al pagamento di € 95.157,00 a titolo di ripetizione dell'indebito delle somme nel frattempo versate con riserva, oltre a interessi di legge dalla domanda e al pagamento delle spese processuali;
- che il Ministero dell'Economia ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d'Appello di Roma;
- che, con deliberazione n. 65 del 05/05/2009 la Giunta camerale decideva di resistere in giudizio avvalendosi, in considerazione del lusinghiero risultato ottenuto in primo grado, dello stesso Avv. Prof. Cerulli Irelli – e conferiva al Segretario Generale il mandato a quantificare le spese ed a prenotarle nell'apposito conto di bilancio;
- che il Segretario Generale ha predisposto una bozza di determinazione per l'affidamento dell'incarico al citato avvocato;
- che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte ha pubblicato sul BUR n. 11 del 19/3/2009 un avviso in merito all'attività di controllo successivo sulla gestione ai sensi dell'articolo unico, comma 176 della legge n. 266/05, nel quale invita le Camere di Commercio a trasmettere gli atti di spesa per gli incarichi esterni dovuti a patrocinio giudiziario dell'ente;

#### VISTI

- la legge 266/05 (finanziaria 2006) che, all'articolo 1 comma 173 prevede che "gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione";
- la legge 311/04 (finanziaria 2005), il cui articolo 1, commi 11 e 42, che ha sostanzialmente riproposto le analoghe disposizioni contenute nei commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del D.L. 168/04, convertito con modificazioni nella legge 191/04;
- l'articolo 1 comma 42 della legge 311/04, ai sensi del quale l'affidamento da parte degli enti di incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'amministrazione "deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative interne

all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi" e che, in ogni caso, il relativo provvedimento deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmessa alla Corte dei Conti;

- l'articolo 7 comma 6 bis del decreto legislativo 165/01 e s.m.i., che dispone la legittimità degli incarichi esterni qualora, all'interno dell'ente, non esista una professionalità o struttura in grado di svolgere i medesimi servizi;
- l'articolo 3 commi 18 e 54 della legge 244/07 (finanziaria 2008), che prevedono la pubblicazione sul sito web dell'ente affidatario degli atti di conferimento dell'incarico

OSSERVA:

- il giudizio di primo grado è stato instaurato a seguito di deliberazione di Giunta camerale dell'8 aprile 2006. A quella data la Camera di Commercio di Alessandria non disponeva ancora di un ufficio legale, costituito solo nel settembre di quello stesso anno. Pertanto l'affidamento dell'incarico all'esterno era pienamente giustificato, oltre che dal giudizio di merito circa l'opportunità di instaurare un'azione di accertamento nei confronti del Ministero dell'Economia, anche con la considerata mancanza di un avvocato interno che patrocinasse l'Ente in giudizio;
- quanto all'appello, oggi occorre considerare che l'Ufficio Legale dell'ente è composto da una sola risorsa umana (l'avvocato interno, appunto), sulla quale incombe tutto il carico di lavoro relativo al contenzioso e alle procedure stragiudiziali della Camera. Nello specifico, dopo una ricognizione risultano, alla data odierna:
  - pendenti n. 6 appelli presso la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, proposti da ricorrenti avverso sentenze loro sfavorevoli rese dalla Commissione Provinciale Tributaria di Alessandria
  - pendente n. 1 giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione presso il Tribunale di Alessandria
  - pendenti n. 8 giudizi di primo grado presso la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria
  - un appello davanti al Tribunale di Alessandria, di prossima pendenza, avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Alessandria;
  - un appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, di prossima pendenza, avverso sentenza emessa dalla CTP di Alessandria;
  - una richiesta di annullamento in autotutela di provvedimento di irrogazione di sanzioni tributarie relative al mancato versamento del diritto annuale;
  - diversi e non facilmente quantificabili interventi di staff agli organi e alla dirigenza (supporto a decisioni; consulenza giuridica ecc.).

Da ciò risulta come:

- una sola persona non sia in grado di farsi carico anche della costituzione in appello contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- una domiciliazione presso un avvocato con studio in Roma sarebbe stata comunque indispensabile;
- le condizioni previste dalla legge per l'affidamento degli incarichi esterni si sono, nella fattispecie, verificate e, pertanto l'affidamento dell'incarico al patrocinio anche per il secondo grado di giudizio al Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli possa essere considerato legittimo.

Considerate, dunque, le motivazioni addotte, il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Alessandria valuta favorevolmente la proposta di determinazione del Segretario Generale avente ad oggetto l'affidamento di incarico esterno.

F.to

Dr Alberto Zaio

Dr. Giovanni Succio

Rag. Salvatore Gargiulo.